

Allegato "A" al n. 8949/5084 di Repertorio-----

---Statuto dell'Associazione organizzazione di volontariato---

-----"Amici dei Pompieri di Peschiera Borromeo ODV"-----

Articolo 1-----

Denominazione-----

È costituita un'Organizzazione di Volontariato nella forma di associazione non riconosciuta denominata-----

-----"Amici dei Pompieri di Peschiera Borromeo ODV"-----

Articolo 2-----

Sede e durata-----

L'Associazione ha sede in Comune di Milano all'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.-----

L'Associazione ha durata illimitata.-----

Articolo 3-----

Scopo e attività istituzionali-----

A) Attività Istituzionali-----

L'Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e si prefigge lo scopo di sostenere l'attività dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio nazionale e più specificatamente:-----

- sostenere la promozione e lo sviluppo dell'attività del distacco volontario dei Vigili del Fuoco di Peschiera Borromeo e in genere di distaccamenti volontari di Vigili del Fuoco della Regione Lombardia;-----

- raccogliere fondi per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali da donare e/o conferire in comodato al distacco volontario dei Vigili del Fuoco di Peschiera Borromeo e in genere di distaccamenti volontari di Vigili del Fuoco della Regione Lombardia;-----

- promuovere e sviluppare i rapporti di amicizia, di solidarietà e di colleganza tra i Vigili del Fuoco in congedo ed in servizio, nonché fra essi e gli appartenenti ad altre associazioni aventi scopi affini o comuni;-----

- coltivare tra gli Associati i valori di solidarietà tra gli uomini, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria di coloro che sono caduti nell'adempimento del servizio;-----

- svolgere nei limiti del possibile e del rispetto delle istituzioni, ogni forma di assistenza morale, culturale ricreativa e sportiva in favore degli associati, promuovendo le iniziative a tale scopo necessarie;-----

- mettere a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei cittadini e delle aziende le proprie conoscenze nel campo della sicurezza e della prevenzione incendi;-----

- fornire informazioni ed assistenza volte al miglioramento dei servizi legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro, delle strade e delle civili abitazioni;-----

- migliorare le strutture e le attrezzature esistenti sia di proprietà che di associazioni, organizzazioni o enti terzi operanti sul territorio e che abbiano uguali o affini finalità;-----

- promuovere la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione antincendi tra i minori ultradodicesenni, favorendo altresì, a fini formativi, l'accesso degli stessi alle strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.-----

Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:-----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 (lettera i) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017);-----

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera u) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017);-----

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017);-----

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lettera y) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017).-----

In particolare l'Associazione esercita le seguenti attività:

- svolgimento di iniziative di promozione sociale;-----

- promozione ed organizzazione di manifestazioni, mostre, rassegne ed eventi in genere;-----

- organizzazione di tornei, corsi, stage, gare sportive per i soci iscritti o partecipanti;-----

- pubblicazione di periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché la cura della stampa, della pubblicazione o della realizzazione di volumi, testi o circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;-----

- realizzazione di materiale fotografico, audiovisivo, di promozione od accessorio volto al perseguimento degli scopi associativi, curandone anche la distribuzione;-----

- utilizzo per la promozione degli eventi sociali di siti internet o di altro veicolo multimediale;-----
- organizzazione di incontri, ritrovi, feste e giornate di festa tra gli associati e partecipanti per raccolte fondi;---
- somministrazione di alimenti e bevande agli associati iscritti e ai partecipanti.-----

B) Attività diverse-----

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'Associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del CTS.-----

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.-----

C) Modalità di esercizio-----

L'Associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.-----

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.----

Articolo 4-----

Associati-----

A) Numero degli associati-----

L'Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre organizzazioni di volontariato; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell'articolo 32 del CTS.-----

Possono far parte dell'Associazione anche altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro nel rispetto del limite percentuale stabilito dall'articolo 32 del CTS.-----

B) Categorie di associati-----

Gli associati si dividono in:-----

- Volontari: sono coloro che svolgono attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo della ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.-----
- Ordinari: sono i fondatori che non siano volontari e coloro che, successivamente alla costituzione della ODV, senza svolgere attività di volontariato, intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi.-----

C) Ammissione-----

L'ammissione avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione e su domanda dell'interessato. L'organo amministrativo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati.-----

D) Diritti e doveri-----

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.-----

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.-----

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione) facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato.-----

La qualità di associato è intrasmissibile.-----

Articolo 5-----

Volontari-----

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.-----

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.-----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfetario.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.-----

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.-----

Articolo 6

Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove necessario.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un revisore legale dei conti.

Articolo 8

Assemblea degli Associati

A) Competenza

L'assemblea degli Associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole

esercizio del diritto di voto.-----

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.-----

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:-----

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il soggetto verbalizzante.-----

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.-----

E) Maggioranze-----

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.-----

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.-----

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.-----

Articolo 9-----

Consiglio di Amministrazione-----

A) Composizione-----

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di membri variabile da tre a sette, determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra gli associati per-

sone fisiche o anche tra gli aderenti degli enti associati e da questi indicati. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili.-----

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.-----

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.-----

Dalla funzione di componente del Consiglio di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.-----

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.-----

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a convocare l'assemblea per la nomina del Consigliere o dei Consiglieri mancanti.-----

B) Funzioni-----

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.-----

Spetta al Consiglio di Amministrazione di:-----

- nominare il Presidente e eventualmente il Vice Presidente;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;---
- convocare l'Assemblea degli associati;-----
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;-----
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;-----
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;-----
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;-----
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;-----
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;-----
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni

Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;-----

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;-----

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;-----

- individuare le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività principali dell'Associazione, nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del CTS;-----

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.-----

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.-----

C) Funzionamento-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.-----

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.-----

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, ove nominati.-----

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.-----

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:-----

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta

nel luogo ove è presente il verbalizzante.-----
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal
Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verba-
li del Consiglio.-----

D) Doveri dell'ufficio-----

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a
partecipare all'attività in modo attivo e personale.-----
Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a
tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.-----
Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere atti-
vità o dall'assumere incarichi che per loro natura siano in-
compatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza
con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno
all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.-----
I componenti il Consiglio di Amministrazione devono astener-
si dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale
caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dal-
l'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto del-
l'articolo 2475-ter del codice civile.-----

Articolo 10-----

Presidente dell'Associazione-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto al-
l'interno del Consiglio.-----

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio
che lo ha eletto; è rieleggibile.-----

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione
verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qual-
siasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando
avvocati per rappresentare l'associazione in qualunque gra-
do.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre:-----

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Am-
ministrazione e ne coordina il lavoro,-----
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche
e private e altri organismi, anche al fine di instaurare
rapporti di collaborazione e sostegno delle singole inizia-
tive dell'Associazione,-----
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle atti-
vità e delle iniziative dell'associazione,-----
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,-----
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio di
Amministrazione,-----

- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento op-
portuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio di ammini-
strazione nella prima seduta utile dalla sua adozione.-----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi com-
ponenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vica-
ria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o
impedimento.-----

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente,

il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.-----

Articolo 11-----

Organo di Controllo-----

A) Funzioni-----

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.-----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.-----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.-----

B) Composizione-----

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.-----

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 codice civile.-----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.-----

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.-----

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.-----

Articolo 12-----

Revisione legale dei conti-----

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.-----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Articolo 13-----

Patrimonio dell'Associazione-----

Il patrimonio dell'associazione è composto dalla dotazione iniziale di Euro 560,00 (cinquecentosessanta virgola zero

zero) nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.--- Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.-----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.-----

Articolo 14-----

Bilancio-----

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS 'a sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. Quando consentito dalla legge il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.-----

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione.-----

Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione deve:-----

- pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati;-----

- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.-----

Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione di volontariato o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.-----

Articolo 15-----

Devoluzione-----

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 9 del CTS.-----

F.to: Giovanni Besana-----

F.to: Angelo Festa-----

F.to: Italo Cannabona-----

F.to: Nicolò Grandini-----

F.to: Giuseppe Tonalli-----

F.to: Tony Bonaventura-----

F.to: Enrico Carlo Cislighi-----

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)-----